



COMUNICATO UFFICIALE N. 202
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 111/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.111/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti n. 52 pf 16/17 e n. 61 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe INGROSSO e della società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE INGROSSO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. LANZOLLA NICOLA, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 79/CAE 2015-2016 del 02.03.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe INGROSSO e dal Sig. Nicola Canonico per conto della società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe INGROSSO - in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento n. 785 pf 15-16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016 - e di 1 punto di penalizzazione e € 200,00 di ammenda per la società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento n. 785 pf 15-16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GENNAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio